

RG 346/2011



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI E DELLA FAMIGLIA

La Corte riunita in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

Dott.ssa BIANCA LA MONICA	Presidente rel.
Dott.ssa PATRIZIA LO CASCIO	Consigliere
Dott. ILIO POPPA	Consigliere
Dott.ssa NOE' LOIACONO	Consigliere Onorario
Dott.ssa MARIA MARTELLO	Consigliere Onorario

decidendo sul reclamo proposto da

rappresentato e difeso dalla proc.avv.Laura Mazza, presso il suo studio domiciliato in Milano, Via G.Broggi, 13, come da procura in calce al ricorso ex articolo 31 TU 286/1998

avverso

il decreto 3013/11 emesso il 12/13.04.2011 dal Tribunale per i minorenni di Milano con cui è stata respinta l'istanza ex articolo 31 D.Lgs 286/1998 sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 13 ottobre 2011 acquisito il parere del PG che ha chiesto il rigetto del reclamo

premessso

che cittadino salvadoregno, nel ricorso ex articolo 31 riferiva al Tribunale per i minorenni di Milano di essersi sposato nel suo paese di origine con cittadina

Salvadoregna e di aver avuto con lei 3 figli, nati nel 1998, nel 2004 e nel 2006

che nel paese natale svolgeva attività di impiegato e la moglie era titolare di un negozio

che la moglie, a causa delle vicissitudini socio/economiche del paese, nel 2007 aveva fatto ingresso in Italia lasciando i tre figli minori alle cure del padre e nel 2008 anche il ricorrente faceva ingresso in Italia, affidando momentaneamente i figli alle cure della nonna materna e che in data 25 luglio 2009 i tre figli giungevano in Italia accompagnati dalla nonna materna

che a seguito di un controllo nel novembre 2009, il ricorrente veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di immigrazione clandestina, con successiva condanna alla pena pecuniaria della ammenda sostituita dalla misura dell'espulsione dal territorio nazionale e veniva quindi rimpatriato nel novembre 2009 verso el Salvador

che moglie e figli erano rimasti in Italia, avendo la moglie usufruito della sanatoria " colf e badanti " e che i figli frequentavano regolarmente la scuola dell'obbligo

che la moglie, pur in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, non aveva potuto attivare la procedura di ricongiungimento familiare col ricorrente a causa della comminata espulsione

rilevato


che il Tribunale per i minorenni di Milano ha respinto la richiesta rilevando, per un verso, che trovandosi il genitore istante fuori dall'Italia avrebbe dovuto attivarsi la diversa procedura del ricongiungimento familiare e, per altro verso, che la riferita storia del nucleo familiare non delineava un pregiudizio da disgregazione del nucleo familiare, avendo i genitori per un periodo lasciato i tre figli alla cura della nonna

considerato

preliminarmente che la procedura prevista dall'articolo 29 TU 286/1998 non appare percorribile, stante il mancato richiamo all'espulsione comminata

ai sensi dell'articolo 16 TU 286/1998 nell'articolo 13, comma 13 dello stesso Testo Unico, e tenuta in considerazione anche la sostanziale natura amministrativa (cfr Corte Costituzionale ordinanza 369/99) della espulsione come sanzione sostitutiva per il reato di cui all'articolo 10 bis del TU 286/1998, comminata ai sensi dell'articolo 16 del TU (nell'ambito di fattispecie attualmente sottoposta alla Corte di Giustizia che dovrà, tra l'altro, valutare se le previsioni della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente all'emanazione della Direttiva, uno stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro, venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva: cfr. ordinanza Tribunale Rovigo 15 luglio 2011)

rilevato

che la moglie del reclamante e madre dei tre minori, in Italia dal 2007, è titolare di un regolare permesso di soggiorno, ha attualmente una discreta situazione lavorativa come colf con un guadagno di euro 1.100 mensile; che il nucleo familiare ha una stabile occupazione abitativa in  dove vive in un piccolo appartamento in buone condizioni di abitabilità, come da accertamenti della polizia locale, nello stesso palazzo dove abitano due sorelle che la aiutano un po' economicamente e nella gestione dei tre figli

che i minori frequentano la scuola pubblica e risultano, le due più grandi, essere positivamente impegnate nello studio e ben relazionate con i compagni di scuola: è stata nel giugno 2011 promossa alla 5° elementare della scuola statale con valutazione ampiamente positiva del corpo insegnante per l'impegno e i progressi della ragazzina; è stata promossa alla seconda elementare nello stesso istituto, con risultati "...più che buoni..." confermati nel documento di

valutazione; il piccolo . . . frequenta la scuola d'infanzia del 3°Circolo Statale di

ritenuto

che la valutazione della sussistenza dei presupposti per la chiesta autorizzazione ex articolo 31 deve tener conto della peculiarità della situazione prospettata e sottoposta al vaglio della autorità giudiziaria, sicchè la decisione, al di là qualsiasi standardizzazione, possa essere *fortemente caratterizzata dal caso concreto*

che ai fini dell'ingresso o permanenza ai sensi dell'articolo 31 deve aversi riguardo, alla stregua delle indicazioni delle SU 21799 /2010, a qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che deriva, o è probabile che deriverà, al minore dall'allontanamento o mancata presenza del familiare o dal definitivo sradicamento del minore dall'ambiente in cui è cresciuto

considerato

che il quadro familiare, di lavoro e scolastico, sopra sinteticamente delineato rende agevolmente prevedibile e comprensibile la difficoltà per la madre . . . regolarmente soggiornante, di lasciare il territorio italiano per rientrare in . . . -dove, come sottolineato nelle dichiarazioni rese al TM, la signora non ha più casa (il marito rientrato vive con i suoi anziani genitori) e lavoro- in considerazione del faticoso e positivo investimento che i figli, per quanto arrivati successivamente, hanno già posto in essere nel nostro paese per creare le basi di un futuro migliore. Perciò, in difetto di autorizzazione all'ingresso del padre, sarebbe assai probabile l'ipotesi che la madre e le figlie restino qui in attesa del padre fino al 2014

che i minori, e in particolare le due bambine più grandi, hanno espresso, attraverso i risultati di profitto scolastico e di interazione raggiunti, un attaccamento alla nuova vita nel nostro paese e una volontà di radicamento

che il nucleo familiare dei minori si presenta, d'altra parte, compatto e solido, come evidenziato dalla esperienza di migrazione dei genitori in Italia, finalizzata proprio alla riunione con i tre figli, sicchè appare manifesta l'*effettività* della vita familiare, nonché della relazione che con la richiesta autorizzazione si intende mantenere tra il padre e i figli che comunicano con lui via Internet e che mostrano sofferenza per il suo allontanamento coatto (cfr. relazione del team docente).

ritenuto

che si prospetta quindi un *deterioramento grave* delle condizioni dei minori, che questa Corte ritiene apprezzabile alla stregua dei principi affermati dalle richiamate Sezioni Unite, sia nella ipotesi in cui la madre con i figli decidesse di tornare in Italia, sia nell'ipotesi in cui il padre mancasse fino al 2014, potendo ragionevolmente valutarsi la difficile tenuta via internet di un rapporto padre/figli, *essenziale* per la crescita dell'affettività dei minori (cfr. recente Cass. Pen. 20143/11 in tema di espulsione dello straniero), anche tenendo conto dell'età adolescenziale.

che nella descritta situazione, l'autorizzazione alla permanenza temporanea nel nostro territorio del reclamante appare rispondente al bilanciamento equilibrato dei valori in gioco: per un verso, il rispetto alla vita familiare del minore che i pubblici poteri sono tenuti, per dettato costituzionale e per indicazioni internazionali, a proteggere e a promuovere e, per altro verso, *l'interesse pubblico generale alla sicurezza del territorio e al controllo delle frontiere*, che le Sezioni Unite del 2010 hanno definito *"..valore primario di pari rango.."*

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano,
in accoglimento del reclamo proposto da
avverso il decreto 3013/2011 emesso il 12.04.2011-13.04.2011 dal Tribunale

per i minorenni di Milano, autorizza l'ingresso del reclamante nel territorio nazionale per la durata di anni tre.

Milano, 13 ottobre 2011

Il presidente estensore
Bianca La Monica

IL DIRETTORE
dott.ssa Silvia LABATE

CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria
Oppk - 5 MAR 2012